



# Ministero dei Lavori Pubblici

Presidenza del Consiglio Superiore  
Servizio Tecnico Centrale

Circolare n.36105 del 16 luglio 1992

- Ai Capi Servizio dell'Amministrazione Centrale, Decentrata e Periferica  
Loro Sedi
- Alla Direzione Generale ANAS  
Via Monzambano n.10  
ROMA
- Al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato  
ROMA
- Al Ministero dell'Interno -  
Gabinetto                      ROMA
- Ai Presidenti delle Regioni  
Loro Sedi
- Ai Prefetti della Repubblica  
Loro Sedi
- Agli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e dei Periti Industriali c/o Ministero di Grazia e Giustizia - Via Arenula -  
ROMA
- Alla Federacciai  
Piazza Velasca 8  
MILANO
- Alla Assofermet  
Corso Venezia 47/49  
MILANO

Oggetto: Legge 5.11.1971 n.1086, D.M. 14.2.1992. Acciai per cemento armato e da carpenteria.

Con D.M. 14.2.1992, pubblicato sulla G.U. del 18.3.1992, sono state emanate le nuove norme tecniche relative alle opere in cemento armato normale, precompresso ed alle strutture metalliche.

In base all'art.2 del predetto Decreto tali norme entreranno in vigore il 18 luglio 1992.

La principale innovazione delle nuove norme rispetto a quelle di cui al D.M. 27.7.1985 consiste nell'obbligo di impiego di soli acciai controllati in stabilimento, escludendosi la facoltà, precedentemente concessa, di utilizzare acciai non controllati in stabilimento e sottoposti, quindi, ai soli controlli in cantiere.

A tale proposito sono pervenute a questo Servizio varie segnalazioni in merito a talune difficoltà legate ai tempi con i quali alcune Aziende produttrici hanno attivato il regime di qualificazione all'origine, ed a correlati problemi di gestione delle scorte, sia a livello di Aziende produttrici che a livello di Aziende Commerciali del settore.

Le sopra cennate difficoltà si collocano peraltro nel più generale quadro di crisi del comparto siderurgico.

Riguardo al problema delle esistenti giacenze di prodotti non qualificati all'origine si ritiene opportuno evidenziare il disposto della norma di cui

citato D.M. 14.2.1992 che, consentendo in via transitoria l'applicazione delle norme di cui al precedente D.M. 27.7.85, rende possibile l'utilizzo di tali prodotti non controllati.

In proposito si rammenta che le suddette opere oggetto del regime transitorio sono:

- a) quelle in corso di costruzione;
- b) quelle per le quali è stata già presentata la denuncia ai sensi dell'art.4 della legge 1086/71;
- c) quelle di cui all'ultimo comma dello stesso art.4 (opere eseguite per conto dello Stato) per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per il relativo appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata.

E' appena il caso di aggiungere che, in base alle nuove Norme, a decorrere dal 18 luglio 1992 non sarà più consentita la produzione di acciai strutturali non qualificati all'origine.

IL PRESIDENTE

(Dr.Ing. Mirando Mancini)

